



Comune di Monte Castello di Vibio  
Provincia di Perugia

\*\*\*\*\*

## **SCHEMA CONTRATTO**

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA  
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ELETTRICA DEI  
CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2033

Monte Castello di Vibio, Li 27 Settembre 2018

Il Responsabile Area Tecnica  
Geom. Giuliano Pero Nullo

Comune di MONTE CASTELLO DI VIBIO  
(Provincia di Perugia)

REPUBBLICA ITALIANA

## CONTRATTO PER LA CONCESSIONE

della gestione servizio di illuminazione votiva elettrica, compresa fornitura di energia elettrica ai quadri esistenti, nei Cimiteri Comunali di Monte Castello di Vibio, Capoluogo e, della Fraz. Doglio

Codice CIG: \_\_\_\_\_

Impresa: \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, presso l'Area Tecnica della residenza Comunale avanti a me \_\_\_\_\_ Segretario del Comune di Monte Castello di Vibio, ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

Il \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, la quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_ del Comune di Monte Castello di Vibio, giusto decreto sindacale n. .... del ....., Partita IVA 00470100546, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ente in Comune di Monte Castello di Vibio, Via Biancherini, n. 4;

Il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il quale interviene nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica presso la sede della stessa impresa in \_\_\_\_\_, giusta certificazione della C.C.I.A.A. di Provincia di \_\_\_\_\_, agli atti.

Detti comparenti della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni .

### PREMESSO CHE

- Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.
- con deliberazione del C. C. n. 27 del 30/07/2018 si è stabilito di procedere alla gestione del servizio di illuminazione votiva dei Cimiteri comunali mediante affidamento a ditta esterna, per mezzo di concessione di servizi ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
- deliberazione della G.C. n. .... del .....esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Capitolato Speciale d'appalto e lo schema di contratto per l'affidamento in concessione del servizio di cui trattasi per un periodo di anni 15;
- con determinazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica n. .... del ..... veniva indetta la procedura;
- con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. .... del ....., in seguito all'espletamento della PROCEDURA APERTA, espletata dalla centrale Unica di committenza della Provincia di Perugia in data ..... la concessione per la gestione del servizio di illuminazione votiva elettrica dei Cimiteri Comunali di Monte Castello di Vibio – capoluogo – e, della Fraz. Doglio è stato aggiudicato alla Ditta ..... con sede in ..... Cod. Fisc. / P. IVA ..... che ha offerto un rialzo del .....% sull'importo del corrispettivo annuo posto a base di

- gara, di € 6,95 per ogni punto luce installato, da corrispondere al Comune di Monte Castello di Vibio;
- sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;
  - in data ..... con nota prot. .... è stata data comunicazione, tramite PEC, dell'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara e delle ulteriori informazioni relative alle esclusioni alla Ditte partecipanti, così come previsto dall'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.l. gs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato il Comune di Monte Castello di Vibio recederà dal contratto;  
*oppure:*
- Il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, il Comune di Monte Castello di Vibio recederà dal contratto;  
*oppure*
- Ai sensi dell'articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l'impresa risulta iscritta/ ha presentato istanza di iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di .....
- che in data ..... prot. n. .... è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

i comparenti, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1** – Le premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;

**Art. 2** - Il Comune di Monte Castello di Vibio, nella persona del Geom. \_\_\_\_\_, affida al Concessionario \_\_\_\_\_, che come sopra rappresentato, accetta, la concessione della gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione votiva elettrica, compresa fornitura di energia elettrica ai quadri esistenti, nei Cimiteri Comunali di Monte Castello di Vibio – Capoluogo – e, della Fraz. Doglio, con la presa in carico, dalla consegna, degli impianti di illuminazione votiva esistenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con accertamento della conformità degli stessi alla vigente normativa e, in caso di non conformità accertata, adeguarli alle norme in vigore, nonché l'integrale manutenzione dei relativi impianti elettrici per tutta la durata della concessione.

**Art. 3** - La concessione in oggetto avrà la durata di anni 15 (Quindici) dal ..... al ..... e comunque con decorrenza dalla data di consegna del servizio, che, in caso d'urgenza, potrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto.

Alla scadenza della concessione tutti gli impianti fissi, che dovranno essere mantenuti in

perfetta efficienza, passano ipso facto in piena esclusiva proprietà ed in libero uso del Comune, senza che al concessionario sia dovuto alcun compenso.

Alla scadenza del contratto dovrà essere consegnato l'elenco aggiornato di tutti gli utenti con i vari importi agli stessi addebitati con file informatizzato.

Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza contrattuale la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva ed il nuovo concessionario non abbia assunto l'esercizio, o per qualsiasi altro motivo non prevedibile, il concessionario uscente, se richiesto dall'Amministrazione, è tenuto a prestare il servizio fino all'insediamento del nuovo concessionario ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza, alle stesse condizioni e patti del presente Capitolato.

Alla scadenza, il Comune si riserva, eventualmente la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 6 (sei) mesi, nelle more dell'indizione della nuova procedura di gara, alle medesime condizioni di contrattuali, (proroga tecnica).

Il concessionario non potrà pretendere alla cessazione alcun indennizzo per addizioni o miglioramenti sussistenti e non rimovibili, se ciò non sarà stato preventivamente concordato ed approvato dal Comune.

**Art. 4 -** La concessione viene concessa ed accettata senza riserva alcuna sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità tutte, nessuna esclusa, dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Il Capitolato Speciale d'Appalto costituisce parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, ma depositati agli atti del Comune, già sottoscritto dalle Parti per integrale accettazione.

**Art. 5 –** Formano parte integrante del presente contratto il piano di valutazione dei rischi ed i documenti richiesti dal D. Lgs. 81/2008 consegnati dalla concessionaria che rimangono agli atti del Comune. Il Comune non ha predisposto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) non avendo rilevato rischi da interferenze (ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii) ed i relativi costi sono pari a zero.

**Art. 6 –** L'Importo del canone annuo da corrispondere al Comune di Monte Castello di Vibio per l'intera durata della concessione, determinato in sede di aggiudicazione, è fissato in €..... (Euro ..... ) per ogni punto luce installato IVA esclusa da pagarsi in unica soluzione entro il 31 Gennaio dell'anno successivo. Il pagamento del corrispettivo avviene secondo le modalità ed i termini indicati all'art. 4 del capitolato Speciale d'Appalto. Il valore del canone verrà aggiornato contestualmente, ad ogni aggiornamento tariffario, applicando la stessa aliquota percentuale d'aumento applicata alle tariffe di utenza.

**Art. 7 –** Alla Concessionaria, a fronte dei servizi erogati e delle attività svolte, spetta riscuotere dall'utenza i canoni annui di abbonamento per ogni punto luce attivo e, i contributi forfettari corrisposti per eventuali nuovi allacci. Le tariffe attualmente in vigore ed applicabili dalla data di avvio del servizio sono quelle approvate con deliberazione della G.C. n. 99 del 08/11/2012 e, precisamente:

a) canone di abbonamento annuo per ogni punto luce comprensivo dell'erogazione di energia elettrica, la manutenzione degli impianti, la sorveglianza degli impianti, il ricambio delle lampade e portalampade, la sostituzione dei materiali (linee elettriche, trasformatori ed apparecchiature dei quadri elettrici), fatturazione: €/cadauno 16,65 (I.V.A. esclusa);

b) contributo forfettario per spese di allaccio distinto per loculi, cappelle/edicole, cellette ossario da corrispondersi in misura fissa “una tantum” al momento dell'allacciamento, a titolo di rimborso spese per i lavori di allacciamento e derivazione del punto luce, fornitura ed installazione dell'apparecchiatura illuminante costituita da portalampada e lampada, contrattualizzazione: €/cadauno 18,78 (I.V.A. esclusa);

Al Concessionario viene riconosciuto il diritto di richiedere di anno in anno, a decorrere dal 01/01/2020, la revisione delle tariffe con applicazione dell'incremento dei dati ISTAT sul costo della vita rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente. In caso di revisione delle tariffe

il gestore comunicherà al Comune le nuove tariffe, la loro decorrenza, i dati ISTAT utilizzati per il conteggio e lo sviluppo del conteggio medesimo.

Le eventuali nuove tariffe, sia in aumento sia in diminuzione, dovranno essere approvate dalla Giunta Comunale e comunicate dal concessionario agli utenti.

Con il suddetto corrispettivo il concessionario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio.

**Art. 8 –** La Concessionaria si impegna ad effettuare la gestione del servizio con proprio personale in possesso delle qualifiche ed in numero adeguato alle necessità del servizio e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il Concessionario è responsabile unico dell'operato del personale utilizzato e deve applicare nei confronti del medesimo condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché adempiere agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie. Il trattamento economico dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello dei lavoratori dipendenti. Per quanto non espressamente riportato nel presente contratto relativamente al personale si rinvia al capitolato speciale d'appalto (articoli 10 e 13).

**Art. 9 –** Il Comune di Monte Castello di Vibio ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla concessionaria con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP Spa ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999 n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorative rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

**Art. 10 –** A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che con il presente contratto la Concessionaria assume, la stessa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, ha prestato una cauzione definitiva di € ..... a mezzo polizza fideiussoria n° \_\_\_\_\_, rilasciata da ..... agenzia di ..... in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Il Concessionario è obbligato alla ricostituzione della cauzione nell'originario ammontare nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avvalersi della stessa, in tutto od in parte, in corso di esecuzione del contratto. Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione si rivelasse insufficiente. La cauzione sarà svincolata alla scadenza della Concessione, previa verifica in contraddittorio, che dovrà risultare da verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal legale rappresentante del Concessionario. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che il Concessionario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

**Art. 11 –** La Concessionaria è responsabile della sicurezza del proprio personale nonché dei danni a terzi in dipendenza del servizio concesso, con onere di responsabilità e rivalsa nei confronti dell'Ente ed a tale scopo la stessa ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, c.7, D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto, polizza assicurativa, per una somma assicurata pari a € ..... per danni di esecuzione e danni alle opere esistenti e, per un massimale pari a € 1.500.000 per responsabilità civile verso terzi, RCT / RCO n° ..... rilasciata..... agenzia di ..... in data .....

**Art. 12 –** La Concessionaria dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di mancato adempimento agli obblighi ivi previsti sarà applicata una penale con le modalità e misure di cui all'art. 15 del capitolato.

**Art. 13** – L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, nonché di risolvere lo stesso nei casi e con le modalità previste dall'art. 20 del capitolato a cui si rinvia.

**Art. 14** – E' vietata la cessione e il sub – appalto del contratto anche parziale per tutta la durata della concessione (art. 22 del capitolato). In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la ditta concessionaria deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del codice civile, per colpa ed in danno di esso concessionario inadempiente.

**Art. 15** – La Concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, si impegna a dare immediata comunicazione al Comune appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo Provincia di Perugia, della notizia dell'inadempimento della propria (eventuale) controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG: ..... e saranno registrati sul conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 L. 136/2010, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge.

Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.

**Art.16** – Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'attuazione del presente contratto, sarà devoluta alla competenza del Foro di Spoleto.

**Art.17** – Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, la concessionaria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune intestato. A tal fine si dà atto che il Comune di Monte Castello di Vibio ha consegnato all'Appaltatore, ai sensi dell'art.17 DPR n.62/2013, copia del suddetto codice di comportamento per una sua più completa e piena conoscenza. Il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con la D.G.C. n.116 del 12/12/'13 costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 C.C..

**Art. 18** – Ai sensi dell'art.53 c.16 ter D.Lgs. n.165/2001, la concessionaria attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti della Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

**Art. 19** – Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della concessionaria senza diritto di rivalsa, fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

**Art. 20** – Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

**Art. 21** – Il Comune ai sensi e per gli effetti degli art.li 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.

**Art. 20** – Ai sensi di quanto disposto dall'art.1341 C.C. La concessionaria, come sopra comparsa, dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute nel presente contratto.

Richiesto io, Segretario Rogante, ho ricevuto il presente atto da me letto alla parti, le quali, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e di dispensarmi dalla lettura degli allegati per averne piena conoscenza e con me lo sottoscrivono, in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47-ter, c.3 Legge 16/02/1913 n. 89.

Il presente atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da persona di mia fiducia, in un unico originale, su pagine intere ..... e fin qui della .....

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di Monte Castello di Vibio Sig. ....

Per la Concessionaria Sig. ....

L'Ufficiale rogante – Segretario Comunale .....